

Articolo 4

SEZIONE II

Nelle comunicazioni vanno indicati :

- il posto che il programma di investimento occupa nella strategia di sviluppo dell'impresa e del centro decisionale ;
- una descrizione precisa del programma d'investimento, nonché il prevedibile impatto ambientale ;
- la capacità tecnica massima dell'impianto interessato ;
- le eventuali chiusure compensatrici di impianti ;
- l'incidenza del programma d'investimento sulle capacità di produzione del(i) prodotto(i) considerato(i), a livello dello stabilimento, dell'impresa e del centro decisionale in causa ;
- l'importo stimato delle spese previste, ripartito se del caso in investimenti materiali e in spese non materiali come gli interessi intercalari ;
- un preciso calendario di realizzazione : inizio dei lavori (mese ed anno) e durata (mesi) ;
- il numero di posti di lavoro creati o soppressi ed il numero di persone interessate ;
- l'eventuale effetto sull'approvvigionamento in materie prime ;
- il calcolo di redditività relativo alle somme investite, specificando i principali fattori e il risultato del calcolo, come la redditività interna o il periodo di rientro del capitale investito, salvo nel caso in cui tale calcolo non sia intervenuto nel processo decisionale dell'impresa. Quest'ultima indicherà in tal caso i motivi per i quali non ha tenuto conto di tale fattore ;
- le fonti di finanziamento previste per mettere in atto il programma d'investimento.

Articolo 5

Le comunicazioni relative ai programmi d'investimento devono essere trasmesse alla Commissione con la massima sollecitudine e comunque almeno tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero, qualora il lavoro sia realizzato con mezzi propri dell'impresa, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 6

Le modifiche importanti apportate ai programmi d'investimento comunicati alla Commissione devono costituire oggetto di una dichiarazione di rettifica nella forma ed entro i termini di cui agli articoli 4 e 5.

In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti qualsiasi decisione che possa ritardare di almeno un anno l'inizio o la durata di realizzazione del programma, raddoppiare o dimezzare il costo inizialmente previsto, aumentare o ridurre di almeno 50 000 tonnellate all'anno le capacità di produzione previste.

Comunicazione preventiva di chiusura definitiva di impianti di produzione*Articolo 7*

Ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a comunicare alla Commissione la chiusura definitiva di impianti per la produzione di uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del trattato CECA.

Articolo 8

Costituiscono oggetto della comunicazione ogni chiusura definitiva, cessione o vendita di impianti completi nel senso di unità di produzione (batterie da coke, altoforno, convertitore LD, forno elettrico, ecc.).

Saranno considerate chiusure definitive solamente quelle relative ad impianti nei quali almeno gli elementi chiave di cui al quarto comma saranno stati distrutti fisicamente al fine di rendere impossibile la loro rimessa in servizio, nonché quelle relative a impianti destinati alla vendita o alla cessione.

Ogni dichiarazione di chiusura definitiva implica la decisione dell'impresa di procedere alla demolizione degli elementi chiave dell'impianto considerato, oppure di procedere alla vendita o alla cessione di tale impianto entro i sei mesi successivi alla data di cessazione della produzione.

Gli elementi chiave, la cui distruzione fisica è una condizione indispensabile perché la chiusura definitiva di un impianto possa essere presa in considerazione sono :

- per i laminatoi a caldo : i forni di riscaldamento, le gabbie dei laminatoi e le tavole di raffreddamento ;
- per i laminatoi a freddo : le gabbie dei laminatoi ;
- per gli impianti di rivestimento : gli aspi avvolgitori, gli aspi svolgitori e le vasche o celle che servono ad applicare il rivestimento ;
- per gli altri impianti : le parti la cui assenza rende inutilizzabile l'impianto, come, ad esempio, il meccanismo che comanda la manovra di un convertitore LD, la corazzatura, le sovrastrutture ed eventualmente la torre quadrata di un altoforno, l'apparecchiatura che consente lo sfornamento di una cokeria.

La Commissione si riserva il diritto di verificare in loco l'avvenuta rimozione o la distruzione degli elementi chiave di cui al quarto comma.

Articolo 9

Nelle comunicazioni dovranno essere indicati :

- i motivi che hanno portato ad adottare la decisione di chiusura,